



Condizioni Generali di Contratto

PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI MISTO CEMENTATO

PREMESSA	3
1. Definizioni	3
2. Oggetto del servizio di certificazione e divieto di consulenza	3
2.1 Oggetto del servizio	3
2.2 Divieto di consulenza	3
3. Allegati e norme tecniche di riferimento	4
4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità	4
5. Durata del contratto	5
6. Obblighi di ICMQ	5
6.1 Metodo di verifica della conformità	5
6.2 Ispettori ICMQ	5
6.3 Segreti aziendali e Riservatezza	6
6.4 Rilascio del Certificato	6
6.5 Limiti Responsabilità	6
7. Obblighi del Cliente	6
7.1 Consegna documenti contrattuali	6
7.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche	6
7.3 Obbligo di mantenimento della conformità	7
7.4 Modifiche al Sistema certificato. Modifiche relative al Cliente. Eventi pregiudizievoli	7
7.5 Obbligo di pagamento del compenso	7
7.6 Interruzione della verifica ispettiva	8
7.7 Obbligo di gestione dei reclami	8
8. Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC)	8
9. Certificati	8
10. Istruzione della Richiesta di Certificazione	8
11. Procedimento per il rilascio dei Certificati	9
11.1 Verifica completezza della richiesta di certificazione, conferma di avvio dell'iter di certificazione e nomina valutatori	9
11.2 Verifica preliminare	9
11.3 Verifica iniziale del Sistema di Controllo della produzione/lavorazione	9
11.4 Valutazione dei risultati delle verifiche e rilascio del certificato o conferma del suo mantenimento	10
11.5 Verifiche periodiche	10
11.6 Verifiche supplementari e/o straordinarie	11
12. Modifiche ed Estensioni del Certificato	11
13. Durata del Certificato	11
14. Uso del Certificato e del marchio ICMQ	11
15. Divulgazione al pubblico del Certificato	11
16. Sospensione del Certificato	12
17. Revoca del Certificato e Rinuncia	12
17.1 Revoca del Certificato	12
17.2 Rinuncia al Certificato	14
18. Risoluzione del contratto	14
19. Modifiche allo Schema di certificazione di riferimento e alle presenti Condizioni Generali di Contratto	15
20. Responsabilità civile	15
21. Ricorsi	15
22. Contestazioni e Reclami	15
23. Privacy	15
24. Copyright	15
25. Controversie e Arbitrato	15
25.1 Arbitrato	15
25.2 Autorità Giudiziaria	16

PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un organismo di certificazione e di ispezione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle organizzazioni richiedenti servizi di Certificazione del Controllo di produzione (FPC) di Misto cementato.

1. Definizioni

Tutte le volte che in queste Condizioni Generali saranno usate con la lettera iniziale maiuscola, le seguenti parole avranno il seguente significato:

Azioni Correttive: si intenderanno tutte le azioni che il Cliente dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ;

Cliente: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. Termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e/o un servizio e che fa domanda di certificazione;

Comitato di Certificazione: si intenderà l'insieme delle persone che decideranno sul Rilascio, Mantenimento, Sospensione e Revoca della Certificazione;

Certificato: si intenderà il certificato, rilasciato al Cliente da parte di ICMQ, attestante la conformità ai requisiti dello Schema di certificazione di riferimento;

Schema di Certificazione per la certificazione del controllo di produzione di misto cementato si intenderà un documento predisposto da ICMQ che specifica i requisiti che devono essere applicati dal richiedente la Certificazione.

Gruppo di Verifica Ispettiva/Ispettori: si intenderanno le persone incaricate da ICMQ di eseguire in campo la verifica destinata alla valutazione di conformità del Sistema di controllo della produzione/lavorazione attuato dal Cliente;

Lista di Controllo: si intenderà il documento predisposto da ICMQ e utilizzato dagli Ispettori ICMQ per raccogliere le evidenze del rispetto o meno, da parte del Cliente, dei requisiti;

Misto cementato: si intende una miscela di aggregati naturali e riciclati, trattata con un legante idraulico (cemento, calce da costruzione).

Non Conformità: si intenderanno le carenze del Sistema di controllo della produzione/lavorazione attuato dal Cliente accertate durante le verifiche ispettive condotte dagli Ispettori ICMQ, che possono essere "essenziali", nel qual caso non può essere proposta la concessione della certificazione fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale e/o tramite un audit supplementare, dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità, ovvero "importanti", quando esigono che il Cliente fornisca ad ICMQ un piano di risoluzione delle non conformità con tempistica approvata da ICMQ, ovvero ancora "marginali", quando l'evidenza del superamento sarà accertata dagli Ispettori ICMQ nella verifica periodica successiva;

Norma: si intenderà l'insieme delle prescrizioni previste dalle norme tecniche di riferimento, specifiche, regole tecniche, disciplinari, ecc...;

Prodotto, Servizio: risultato dell'attività del Cliente, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme tecniche nazionali o internazionali, capitoli concordati con il Cliente o interni al Cliente, o altri documenti identificati.;

Riferimento normativo: si intenderà il documento, dove disponibile, che specifica i requisiti che devono essere soddisfatti tramite il Sistema di controllo della produzione/lavorazione da parte del richiedente la Certificazione;

Sorveglianza: attività mediante la quale ICMQ verifica periodicamente il mantenimento della conformità ai requisiti del Sistema di controllo della produzione/lavorazione predisposto dal Cliente e certificato;

Unità produttiva: localizzazione dell'impianto di produzione/lavorazione in cui si esercitano le attività collegate alla produzione/lavorazione, al quale si applica il controllo oggetto della Domanda di Certificazione;

Valutazione: azione mediante la quale ICMQ si accerta di come il Cliente richiedente opera per giudicare la sua conformità a quanto specificato nella guida Applicativa/Norme/Specifiche di riferimento.

2. Oggetto del servizio di certificazione e divieto di consulenza

2.1 Oggetto del servizio

La certificazione del Sistema di controllo della produzione/lavorazione prevede che ICMQ esamini la struttura e le procedure del Cliente confermando che queste soddisfino tutti i requisiti richiesti dallo Schema di certificazione e che le procedure siano messe in atto e siano tali da dare fiducia che il prodotto fornito dal Cliente abbia le caratteristiche dichiarate fino alla sua messa in opera.

2.2 Divieto di consulenza

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto del sistema di controllo della produzione/lavorazione o a redigere la loro documentazione per tale sistema di controllo.

3. Allegati e norme tecniche di riferimento

Costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali i seguenti Allegati che sono stati letti ed approvati:

- a) Tariffario in vigore per la certificazione del Controllo di produzione/lavorazione (Allegato n. 1);
- b) Domanda di Certificazione (Allegato n. 2);
- c) Schema di Certificazione (Allegato n. 3).

L'Allegato n. 1 verrà aggiornato al primo gennaio di ogni anno (non necessariamente con modifiche tariffarie e/o di quote).

Il Cliente si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito www.icmq.org (area clienti) se gli Allegati di cui sopra sono stati modificati rispetto all'Allegato sottoscritto al momento della Domanda di Certificazione.

Le presenti Condizioni Generali annullano espressamente ogni diverso precedente accordo verbale e/o scritto tra le parti.

A questa "tipologia di prodotti" ed al servizio collegato, corrispondono gli specifici documenti richiamati anche negli articoli successivi:

- Riferimenti normativi;
- Lista di Controllo specifica per la verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite da tali Riferimenti normativi.

Tali documenti vanno considerati come parte integrante delle presenti Condizioni Generali e sono utilizzati nella istruttoria della pratica per il rilascio della certificazione.

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al DM 14/01/2008 e s.m.i.;
- UNI EN ISO 19011 (versione corrente) "Linee guida per la conduzione degli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale";
- UNI/CEI EN ISO/IEC 17021 (versione corrente) Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione;
- Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Ministero dei LL.PP. per le parti applicabili
- UNI EN 13286 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodi di prova
- UNI EN 13286-1 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 1: Metodi di prova della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Introduzione, requisiti generali e campionamento
- UNI EN 13286-40 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 40: Metodo di prova per la determinazione della resistenza a trazione diretta di miscele legate con leganti idraulici
- UNI EN 13286-41 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 41: Metodo di prova per la determinazione della resistenza a compressione di miscele legate con leganti idraulici
- UNI EN 13286-42 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 42: Metodo di prova per la determinazione della resistenza a trazione indiretta di miscele legate con leganti idraulici
- UNI EN 13286-50 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 50: Metodo per la preparazione di provini di miscele legate con leganti idraulici mediante attrezzatura Proctor oppure compattazione con tavola vibrante
- UNI EN 13286-51 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 51: Metodo per la preparazione di provini di miscele legate con leganti idraulici mediante compattazione con martello vibrante
- UNI EN 13286-52 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 52: Metodo per la preparazione di provini di miscele legate con leganti idraulici mediante vibrocompressione
- UNI EN 13286-53 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 53: Metodo per la preparazione di provini di miscele legate con leganti idraulici mediante compressione assiale

I documenti e le norme tecniche di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di abilitazione.

4 Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Sul mantenimento dell'imparzialità in tutte le fasi di certificazione sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate alla certificazione. Esso opera in base ad apposita procedura.

5 Durata del contratto

Il contratto di certificazione si perfeziona alla data in cui ICMQ riceverà queste Condizioni Generali debitamente timbrate e firmate dal Cliente, che potranno essere anticipate via fax prima di essere spedite in originale a ICMQ.

Il contratto scadrà dopo 3 (tre) anni solari decorrenti dall'inizio del mese corrispondente al rilascio del Certificato ICMQ.

Il contratto sarà tacitamente rinnovato per i 3 (tre) anni successivi, salvo che una delle parti non invii all'altra disdetta con lettera raccomandata A.R. 6 (sei) mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciato il Certificato al Cliente entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto stesso. In tal caso il Cliente non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi previsti per l'eventuale attività svolta da ICMQ durante la validità del contratto secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

6 Obblighi di ICMQ

La Valutazione per la verifica di conformità del Sistema di controllo della produzione del Misto cementato per cui il Cliente richiede la certificazione verrà svolta da ICMQ con la diligenza del buon padre di famiglia. L'attività di valutazione verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L'obbligazione di ICMQ in merito all'attività di certificazione è "obbligazione di mezzi" e non "di risultato". Di conseguenza, ICMQ potrà rilasciare al Cliente il Certificato solo nel caso in cui il Sistema di controllo della produzione attuato da quest'ultimo risulti conforme ai Riferimenti normativi.

ICMQ non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della certificazione da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della certificazione.

6.1 Metodo di verifica della conformità

La verifica della conformità è attuata da ICMQ, con riferimento ai requisiti espressi nello Schema di certificazione di riferimento, mediante la verifica iniziale sia dell'idoneità degli impianti, delle apparecchiature di misurazione e prova, del personale addetto alle lavorazioni, sia delle regole gestionali del sistema di controllo della produzione/lavorazione, effettuati durante l'attività lavorativa in modo da raccogliere le evidenze dell'applicazione del Sistema. Successivamente, mediante una verifica periodica annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi), che accerti e valuti la permanenza dell'applicazione del Sistema Certificato.

ICMQ verificherà, sulla base di un campionamento significativo, che il Cliente non solo conosca e sia in grado di gestire gli aspetti connessi al Sistema di controllo della produzione/lavorazione del Misto cementato, ma che di fatto li attui concretamente ed in modo efficace.

Il rilascio e il mantenimento del Certificato non costituiscono però, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte del Cliente. Il Cliente è il solo responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

Pertanto l'assenza di non conformità rilevate non significa che non possano essere presenti non conformità nel Sistema di controllo della produzione/lavorazione stesso.

6.2 Ispettori ICMQ

ICMQ si impegna ad incaricare dello svolgimento dell'attività di valutazione soltanto Ispettori preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza nel campo della certificazione e delle loro conoscenze tecniche in relazione alle attività per le quali il Cliente richiede la certificazione, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

I Gruppi di Verifica Ispettiva possono essere costituiti da "singoli valutatori" (Ispettori) o da "più valutatori"; nei Gruppi di Verifica Ispettiva il membro incaricato di coordinare e dirigere la verifica ispettiva è chiamato "Ispettore Coordinatore" e costituisce l'interfaccia con il Cliente che riceve la verifica.

Per la valutazione iniziale e per il successivo mantenimento, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tali verifiche. Saltuariamente gli Ispettori possono essere accompagnati da ispettori osservatori nominati sia da ICMQ sia dagli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, i quali devono poter partecipare all'audit, senza interferire con esso.

ICMQ comunica al Cliente i nominativi degli Ispettori incaricati della verifica.

Il Cliente, entro 5 giorni solari, può rifiutare uno o più Ispettori proposti da ICMQ. La motivazione di tale riacusazione deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi Ispettori.

Gli Ispettori si metteranno in contatto con il Cliente per concordare la data dell'audit e per stabilire l'eventuale

organizzazione logistica.

Nel caso in cui un Ispettore per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso alla verifica o ad interromperla durante la sua esecuzione, ICMQ può incaricare un sostituto, concordandolo con il Cliente. I criteri generali per la conduzione delle verifiche ispettive si conformano alla norma UNI EN ISO 19011.

Gli Ispettori sopra indicati sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le regole del Sistema di Gestione proprio di ICMQ, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e quelle relative al trattamento dei dati personali.

6.3 Segreti aziendali e Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative al Cliente, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Ispettori e per tutto il personale di ICMQ coinvolti nel processo di certificazione.

Anche il personale dell'Organismo di Accreditamento e/o di Abilitazione che, in fase di concessione e/o di mantenimento dell'accREDITAMENTO/Abilitazione di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative al Cliente certificando o certificato, sia presso ICMQ che direttamente presso la sede del Cliente, è tenuto al segreto professionale.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso solo nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

6.4 Rilascio del Certificato

ICMQ potrà rilasciare al Cliente il Certificato solo nel caso in cui il Sistema di controllo della produzione/lavorazione del Misto cementato, attuato da quest'ultimo, sia conforme allo Schema di certificazione di riferimento.

ICMQ potrà mantenere in essere il Certificato per tutta la durata del contratto di certificazione a condizione che il Sistema di controllo della produzione/lavorazione attuato da Cliente rimanga conforme ai documenti sopra citati, per tutto detto periodo e che ciò venga confermato in tutte le verifiche ispettive periodiche.

6.5 Limiti Responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- a) per la propria valutazione del Sistema di controllo della produzione/lavorazione operato dal Cliente nel caso in cui quest'ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- b) per difetti dei prodotti/servizi forniti dal Cliente a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

7 Obblighi del Cliente

7.1 Consegna documenti contrattuali

Il Cliente ha l'obbligo di sottoporre ad ICMQ tutti i documenti previsti dal contratto di certificazione riguardanti il proprio Sistema di controllo della produzione/lavorazione (sono quelli indicati nella Domanda di Certificazione) almeno 15 giorni prima della data fissata per la verifica iniziale, salvo se diversamente concordato fra le parti per iscritto. Il mancato o il parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad ICMQ di avviare l'iter di certificazione.

7.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche

Il Cliente si obbliga a fornire la massima collaborazione a ICMQ per la conduzione degli audit ed in particolare dovrà:

- a) agevolare l'accesso degli Ispettori ai propri locali ove vengono svolte attività coperte dal Sistema di controllo della produzione/lavorazione da certificare segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli Ispettori ICMQ sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, oltre a fornire agli Ispettori ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per la Valutazione del Sistema di controllo della produzione/lavorazione, garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- c) assicurare la presenza del personale necessario;
- d) nel caso il Cliente desideri che un proprio consulente esterno partecipi agli audit, deve richiedere l'autorizzazione a ICMQ; tale consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e

non potrà interferire.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali valutatori degli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, che operino per esigenze del mantenimento dell'accREDITamento e/o dell'abilitazione di ICMQ, che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto;
- degli eventuali osservatori agli audit, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri Ispettori o allo scopo di formazione degli osservatori stessi, che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto.

7.3 Obbligo di mantenimento della conformità.

Il Cliente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti ed ai propri servizi.

Il Cliente si obbliga a mantenere il proprio Sistema di controllo della produzione/lavorazione in modo conforme ai requisiti richiesti dallo Schema di certificazione di riferimento durante tutto il periodo di validità del Certificato. Il Cliente certificato dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per ovviare a qualsiasi infrazione alle Norme.

Quando il Cliente intende fornire ai propri clienti prodotti/servizi di terzi, dovrà approvvigionarsi scegliendo produttori/fornitori certificati da ICMQ o, in difetto, eseguire o far eseguire tutti quei controlli che egli farebbe se la produzione/erogazione avvenisse in proprio.

7.4 Modifiche al Sistema certificato. Modifiche relative al Cliente. Eventi pregiudizievoli

A) Modifiche al Sistema certificato. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare ad ICMQ, prima di adottarle, modifiche sostanziali al Sistema di controllo della produzione/lavorazione in ognuna delle unità produttive già certificate da ICMQ, o modifiche derivanti dall'installazione di nuovi impianti produttivi negli stessi siti certificati. La documentazione delle modifiche deve essere sottoposta ad ICMQ che svolge tutte le verifiche per decidere se è necessaria, o meno, un'ispezione di valutazione. Se l'esito delle verifiche attesta che le modifiche sono conformi ai requisiti dello Schema di certificazione di riferimento senza necessità di ulteriore verifica in campo, ICMQ lo comunica al Cliente. Se è necessaria la verifica in campo, questa avverrà, con costi a carico del Cliente, seguendo l'iter indicato dalle presenti Condizioni Generali.

B) Modifiche relative al Cliente. Nel caso in cui si verifichino (o si stiano per verificare) delle modificazioni con riguardo al Cliente, le stesse saranno classificate in:

- a) Modificazioni Rilevanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: interruzione dell'attività, sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, trasferimento di una o più unità produttive, cessione di tutta l'attività ad un altro soggetto giuridico, cessione o affitto del ramo d'azienda oggetto di certificazione, partecipazione ad una fusione e/o incorporazione societaria, variazione del Codice Fiscale/Numero Registro delle Imprese, variazione significativa del numero di addetti, modifiche significative nella struttura organizzativa e nella direzione (cambio di dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico). In tutti questi casi, ICMQ avrà la facoltà di richiedere un nuovo esame documentale e/o una nuova verifica ispettiva e/o una nuova Domanda di Certificazione, con costi a carico del Cliente, il quale si impegna ad accettare tale decisione;
- b) Modificazioni Non Rilevanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: variazione della denominazione o della ragione sociale, variazione della natura giuridica (ad es. da S.n.c. a S.r.l.), variazione dell'indirizzo della sede legale, variazione della Partita Iva, ecc.. In tutti questi casi ICMQ provvederà ad emettere un nuovo Certificato ICMQ contenente le modificazioni richieste, con costi a carico del Cliente.

C) Eventi pregiudizievoli. Qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali, Egli dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

7.5 Obbligo di pagamento del compenso

Il Cliente si impegna a corrispondere i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l'attività svolta da ICMQ anche in caso di mancata emissione del Certificato a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità, verificata ed oggettivamente documentata. Infatti, ICMQ svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio del Certificato sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.

Il Cliente ha l'obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l'attività che sono indicate nel Tariffario in vigore. Le variazioni annuali dei compensi vengono notificate al Cliente inviando a mezzo lettera o fax o e-mail (o con mezzo equivalente che comporti la conferma scritta di avvenuta ricezione) il nuovo Tariffario.

Il Cliente è obbligato a corrispondere in via anticipata la quota di mantenimento del Certificato annualmente entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.lg. n.°

231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

Il Cliente s'impegna a versare ad ICMQ le quote di Esame/Acettazione Domanda di Certificazione, di Registrazione della Certificazione, Emissione del Certificato e di Mantenimento della Certificazione secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in esso precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.

Nelle quote sopra indicate sono inclusi i costi di ICMQ per la gestione della certificazione, mentre non sono compresi gli importi corrispondenti alle verifiche ispettive e al rimborso delle spese vive sostenute, che saranno addebitati secondo il Tariffario in vigore al momento della verifica.

Per le tariffe di un'eventuale verifica ispettiva supplementare e per la quota per la ri-emissione del Certificato così come per la tariffa di ogni altro servizio fornito da ICMQ si farà riferimento al Tariffario in vigore al momento della richiesta.

7.6 Interruzione della verifica ispettiva

Nel caso una verifica già programmata non possa essere iniziata o debba essere interrotta per motivi imputabili al Cliente (quali, ad esempio, la mancata implementazione delle procedure relative al Sistema di controllo della produzione/lavorazione da certificare, mancata disponibilità delle funzioni aziendali coinvolte nella verifica, etc.), quest'ultimo è tenuto comunque a corrispondere ad ICMQ l'ammontare corrispondente al costo totale di impegno del valutatore, spese comprese.

7.7 Obbligo di gestione dei reclami

Il Cliente deve:

- a. mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui sia venuto a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti/servizi forniti, coperti dal Sistema di controllo della produzione/lavorazione certificato, rispetto ai requisiti dello Schema di certificazione di riferimento;
- b. adottare le opportune azioni a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o nei servizi ricadenti nel campo di applicazione del Certificato;
- c. documentare e registrare le azioni adottate;
- d. rendere disponibili agli Ispettori ICMQ sia le registrazioni dei reclami che la documentazione relativa alle azioni adottate ed ai risultati ottenuti;
- e. accogliere, a seguito di reclami, eventuali verifiche ispettive senza preavviso decise da ICMQ e/o dall'ente di Accreditamento e/o di Abilitazione di ICMQ.

8 Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC)

Qualora il Cliente disponga di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato, per le attività di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto, è parte rilevante del Sistema di Gestione stesso il controllo di produzione/lavorazione permanente che il Cliente esercita, attraverso prove e controlli, per assicurare che i propri prodotti/servizi siano conformi alle caratteristiche dichiarate e accertate dalle prove iniziali di qualificazione, quando applicabile.

Il Cliente deve avere e applicare modalità definite e/o procedure scritte per soddisfare i requisiti definiti dei propri prodotti/servizi. Questa documentazione del sistema di controllo di produzione/lavorazione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste/dichiarate dei prodotti.

E' compito del Cliente la gestione del FPC, inclusa l'eventuale esecuzione di prove complementari su campioni prelevati sia in fabbrica sia in cantiere secondo uno specifico programma di controllo.

I requisiti del controllo di produzione/lavorazione, le modalità di prova e i criteri di campionamento sono definiti/richiamati nello Schema di certificazione di riferimento che il Cliente dichiara di conoscere e di utilizzare.

9 Certificati

Il Certificato attesta che il Cliente attua un Sistema di controllo della produzione di Misto cementato in conformità ai requisiti fissati dallo Schema di certificazione di riferimento ed esercita, in ciascuna delle unità operative coperte da certificazione, il controllo interno permanente della produzione/lavorazione in conformità ai documenti sopra citati. La certificazione del FPC non comporta, da parte di ICMQ, la verifica della conformità del prodotto ad una specificazione tecnica; questa verifica di conformità rimane di esclusiva responsabilità del Cliente.

10 Istruzione della Richiesta di Certificazione

Possono accedere alla certificazione del Sistema di controllo della produzione/lavorazione tutte le organizzazioni che operano con forniture di beni e servizi destinati al settore delle costruzioni.

Il richiedente deve presentare ad ICMQ una Domanda di certificazione compilando un apposito modulo con tutti gli allegati richiesti, che può essere riferita a più impianti, unitamente alle presenti Condizioni Generali firmate e sottoscritte in ogni loro parte.

ICMQ ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a completamento della richiesta. ICMQ avvia successivamente l'iter di certificazione e comunica formalmente al Cliente i nominativi dei valutatori facenti parte del gruppo di valutazione.

11 Procedimento per il rilascio dei Certificati

Il procedimento di Certificazione comprende le seguenti fasi principali:

- verifica completezza della richiesta di certificazione;
- conferma avvio iter di Certificazione e nomina dei valutatori;
- effettuazione di eventuale verifica preliminare, dietro richiesta scritta del Cliente;
- verifica della conformità della documentazione;
- verifica iniziale di valutazione;
- valutazione dei risultati delle verifiche;
- eventuali verifiche supplementari;
- esame da parte del Comitato di Certificazione;
- eventuale rilascio del Certificato;
- verifiche periodiche di mantenimento del Certificato;
- eventuali verifiche supplementari e/o straordinarie.

11.1 Verifica completezza della richiesta di certificazione, conferma di avvio dell'iter di certificazione e nomina valutatori

ICMQ, verificata la completezza dei documenti allegati alla Domanda di Certificazione, tra cui le presenti Condizioni Generali, e l'avvenuto pagamento della quota da versare alla Domanda di Certificazione, conferma al Cliente l'avvio dell'iter di certificazione e la nomina dei valutatori incaricati di effettuare le verifiche.

Inoltre ICMQ invia al Cliente le Liste di Controllo che vengono normalmente utilizzate dagli ispettori ICMQ nella conduzione della verifica ispettiva. In questo modo il Cliente può valutare autonomamente il grado di attuazione del proprio Sistema di controllo della produzione/lavorazione.

11.2 Verifica preliminare

Il Cliente, anche al fine di valutare lo stato di attuazione del proprio controllo della produzione/lavorazione, ha la facoltà di richiedere a ICMQ *una sola* verifica preliminare. L'esito di questa verifica non influisce in alcun modo la successiva attività di valutazione. Inoltre l'effettuazione di tale verifica non preclude il riscontro di non conformità durante lo svolgimento della verifica ispettiva iniziale né condiziona l'esito positivo di quest'ultima. ICMQ, sulla base della documentazione fornita dagli Ispettori dopo la verifica preliminare (rapporto di audit e suoi allegati), ne comunica al Cliente l'esito per consentirgli di introdurre eventuali modifiche appropriate prima della effettuazione della verifica ispettiva di valutazione iniziale.

11.3 Verifica iniziale del Sistema di Controllo della produzione/lavorazione

Gli elementi per la valutazione del Sistema di controllo della produzione/lavorazione vengono raccolti in base alla Lista di Controllo specifica e riportati in apposito rapporto.

L'audit di certificazione viene condotto secondo le modalità di seguito indicate.

L'audit avrà luogo solo nel caso in cui il Sistema di controllo della produzione/lavorazione sia pienamente operativo rispetto ai requisiti dello Schema di certificazione di riferimento.

In particolare, ICMQ:

- esamina la documentazione del Sistema di controllo della produzione/lavorazione, ponendo particolare attenzione alla identificazione di prestazioni chiave nonché di aspetti, processi e obiettivi significativi per il Sistema di controllo della produzione/lavorazione;
- verifica che il Cliente abbia stabilito un efficace piano di controlli interni, che le attività vengano condotte secondo apposito manuale e/o procedure documentate;
- valuta la localizzazione, le condizioni particolari dei siti oggetto della richiesta di certificazione e lo stato degli impianti di produzione/lavorazione;
- effettua una visita per ogni unità di produzione/lavorazione;

Il Cliente deve mettere a disposizione di ICMQ:

- tutta la documentazione del Sistema di controllo della produzione/lavorazione, incluse le procedure, al fine di permetterne la valutazione della completezza e della conformità allo Schema di certificazione di riferimento;
- eventuali reclami e relative registrazioni.

La valutazione documentale del Manuale di produzione/lavorazione può avvenire separatamente rispetto al resto della documentazione. In questo caso ICMQ invia al Cliente la propria valutazione su apposito modello precisando che la verifica del superamento dei rilievi formalizzati verrà effettuata nel corso dell'audit. Una volta effettuato l'audit presso il Cliente secondo le modalità sopra descritte, al Cliente stesso verrà richiesto di tenere conto dei risultati dell'audit e di sottoporre a ICMQ, entro una settimana dalla formalizzazione dell'esito, le proposte di trattamento e di azioni correttive alle non conformità evidenziate.

Al termine dell'audit, quindi, l'Ispettore Coordinatore rende noti al Cliente i suoi rilievi sulle eventuali non conformità riscontrate e le eventuali raccomandazioni, che il Cliente deve controfirmare. Quest'ultimo, a pena di decadenza, dovrà richiedere all'Ispettore di verbalizzare le sue eventuali riserve.

L'Ispettore raccoglie infine, in un rapporto per ICMQ, i rilievi, le osservazioni e le valutazioni conclusive allegando eventuale documentazione di supporto. Possono essere allegati documenti relativi alle azioni correttive predisposte dal Cliente per superare le non conformità riscontrate.

A conclusione dell'audit, l'Ispettore presenta al Cliente, nel corso di una riunione finale, i risultati dell'audit. Per ogni non conformità riscontrata vengono utilizzati moduli specifici che riportano, oltre alle carenze riferite ad ogni requisito specifico dello Schema di certificazione di riferimento, anche le evidenze oggettive a sostegno delle sopradette carenze. Nel modulo, da far pervenire a ICMQ, vi è uno spazio ove il Cliente riporterà la sua proposta di trattamento della non conformità, la causa della stessa, l'azione correttiva necessaria ed il periodo di tempo entro il quale si impegna ad effettuarla (mediamente non superiore a 3 mesi) ed infine uno spazio per la successiva verifica da parte di ICMQ dell'effettivo superamento della non conformità. Se del caso, ICMQ potrà richiedere ulteriori chiarimenti.

Qualora l'Ispettore riscontri, durante l'audit, una grave violazione dello Schema di certificazione di riferimento e/o delle disposizioni legislative e/o regolamentari, emetterà una non conformità essenziale che non permetterà il rilascio del certificato fino al superamento della violazione stessa.

11.4 Valutazione dei risultati delle verifiche e rilascio del certificato o conferma del suo mantenimento

A) Esame ICMQ. ICMQ esamina il rapporto e conferma o meno al Cliente quanto emerso nel corso della visita ispettiva. ICMQ può decidere per una istruttoria integrativa, consistente in una verifica documentale o in una visita supplementare, prima di presentare la pratica al Comitato di Certificazione.

La pratica non può essere proposta per la concessione della Certificazione fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale o tramite un audit supplementare, dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità classificata come essenziale.

Qualora non siano state superate le eventuali NC Essenziali e non siano considerate soddisfacenti le proposte del Cliente relative alle eventuali NC Importanti, la pratica per la certificazione o per il suo mantenimento non viene portata all'attenzione del Comitato di Certificazione e quindi non viene rilasciato o non viene confermato il relativo Certificato.

B) Esame Comitato di Certificazione. Quando la pratica viene sottoposta all'esame del Comitato di Certificazione, questo esprime la propria decisione per la concessione del Certificato o per il suo mantenimento di validità.

Una istruttoria integrativa può essere richiesta dal Comitato di Certificazione. Se ritenuto utile, il Comitato di Certificazione può interpellare il Cliente prima di esprimersi definitivamente.

La decisione del Comitato di Certificazione viene comunicata al Cliente e,

a) se positiva, viene rilasciato un Certificato per ogni unità produttiva coperta dal Sistema di controllo della produzione/lavorazione certificato. A seguito del rilascio del Certificato, ICMQ iscrive il Cliente in apposito Registro. Tale Registro sarà pubblicato e/o pubblicizzato secondo forme e modalità stabilite da ICMQ. Inoltre, ICMQ trasmette le informazioni relative al Certificato, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.

b) se negativa, non viene rilasciato il Certificato e verrà comunicata al Cliente la modalità per la prosecuzione dell'iter di certificazione (ad esempio con una visita supplementare).

Il Cliente può presentare ricorso contro la decisione di ICMQ e del Comitato di Certificazione secondo le modalità previste all'articolo 21 delle presenti Condizioni Generali.

11.5 Verifiche periodiche

Il Certificato prevede, per il suo mantenimento, una sorveglianza annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi) del Sistema di controllo della produzione/lavorazione mediante ispezioni periodiche presso ogni localizzazione coperta da ogni certificato, con preavviso di almeno 5 giorni. Le verifiche sono intese ad accertare che il Sistema di controllo della produzione/lavorazione si mantiene adeguato ed efficace, così da soddisfare con continuità i requisiti dello Schema di certificazione di riferimento. Il mantenimento della validità della certificazione è subordinata all'esito positivo di queste verifiche secondo i criteri indicati nell'articolo 11.4.

In caso di rifiuto da parte del Cliente, senza valide motivazioni, di accogliere gli Ispettori, la certificazione sarà sospesa.

Il cliente deve tenere a disposizione di ICMQ e degli Ispettori, in occasione delle visite, una registrazione dei reclami, da qualunque fonte provengano, delle risposte date e delle eventuali azioni correttive intraprese.

Vengono inoltre sempre approfonditi i punti relativi a:

- cambiamenti intervenuti a livello organizzativo, documentali e di processo/impianto, rispetto alla visita precedente;
- ricorsi, reclami.

L'Ispettore coordinatore riporta le proprie constatazioni in un rapporto di audit per ICMQ in cui devono essere inserite le eventuali osservazioni dell'Organizzazione. ICMQ informa comunque l'Organizzazione sull'esito dell'audit.

Alla conclusione dell'audit viene seguito lo stesso iter descritto al paragrafo 11.3 per le azioni successive all'audit di verifica iniziale. Nel caso in cui vengano riscontrate non conformità essenziali, viene definito da ICMQ, caso per caso, un tempo massimo di superamento delle non conformità stesse, passato il quale invano, la certificazione viene sottoposta al Comitato di Certificazione per la sospensione o la revoca. La certificazione non potrà essere confermata fino a che il trattamento e le azioni correttive conseguenti alle eventuali non conformità essenziali non saranno efficacemente completate.

11.6 Verifiche supplementari e/o straordinarie

Verifiche supplementari, o con periodicità inferiore a quella annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi), possono essere richieste da ICMQ qualora si riscontrassero non conformità rilevanti. Tali verifiche saranno addebitate al Cliente in base al Tariffario in vigore alla data di effettuazione delle verifiche stesse.

Inoltre qualora pervengano a ICMQ segnalazioni in merito a reclami, Non Conformità o vi siano comunque motivi per dubitare in merito all'efficacia del Sistema di controllo della produzione/lavorazione operato dal Cliente, ICMQ avrà il diritto di eseguire una verifica ispettiva straordinaria al fine di verificare il permanere della conformità allo Schema di certificazione di riferimento inizialmente accertata. Tali segnalazioni possono pervenire anche dagli Enti di Accreditamento e/o di Abilitazione e in tal caso, è possibile che personale di tali Enti accompagni l'Ispettore di ICMQ, senza che il Cliente lo possa rifiutare. Le visite straordinarie possono essere condotte senza preavviso. In caso di rifiuto del Cliente a far svolgere a ICMQ tali attività, il Certificato ICMQ sarà sospeso immediatamente. I costi delle visite sono sempre a carico del Cliente, eccetto il caso di verifiche straordinarie in cui non emergano elementi di Non Conformità.

12 Modifiche ed Estensioni del Certificato

Il Cliente, che desideri estendere il Certificato ad altri impianti, deve presentare specifica Domanda di Certificazione ad ICMQ secondo l'iter specificato agli articoli 10 e 11.

13 Durata del Certificato

La validità del Certificato è subordinata al superamento delle verifiche ispettive periodiche. La frequenza sarà annuale (di regola entro dodici mesi dall'audit precedente) se il Sistema di controllo della produzione/lavorazione risulterà efficace. Ciò sarà dimostrato dal verificarsi dall'assenza, per almeno due verifiche ispettive consecutive, di non conformità rilevanti.

14 Uso del Certificato e del marchio ICMQ

La certificazione del Sistema di controllo della produzione del Misto cementato non deve essere scambiata per una certificazione di conformità del prodotto e non dà diritto all'uso del marchio di ICMQ.

Il Cliente ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento del Certificato ICMQ per tutto il periodo di validità del Certificato stesso, di esibirlo o di citarlo per finalità tecniche, commerciali o promozionali, nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo e ai limiti della certificazione ottenuta, al numero del Certificato ICMQ ed alla sua validità, in modo tale da non indurre in errore il destinatario della comunicazione sull'effettivo significato del Certificato ottenuto.

Nel caso di utilizzo improprio del Certificato e/o dell'uso illecito del marchio sopra citato, ICMQ richiede al Cliente di cessare immediatamente tale pratica, con facoltà di adottare un provvedimento di sospensione o di revoca del Certificato in base alla gravità del comportamento.

Il Cliente in possesso del Certificato deve cessarne immediatamente l'utilizzo sopra citato nei casi di sospensione, revoca e rinuncia al Certificato nonché in caso di risoluzione del contratto di certificazione.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse utilizzare correttamente il Certificato e/o facesse un uso illecito del marchio sopra indicato, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo alle Autorità Competenti.

15 Divulgazione al pubblico del Certificato

Il Cliente autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'Elenco delle aziende clienti in possesso di certificazione/i (anche sul sito www.icmq.org) in modo che chiunque possa verificare l'esistenza del Certificato, nonché lo stato dello stesso (validità, sospensione, revoca o rinuncia). ICMQ comunicherà altresì tali informazioni anche all'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), ad altri enti (CISQ), ad ogni altro soggetto che gliene faccia richiesta con indicazione anche sul Notiziario ICMQ e sul sito web di ICMQ.

16 Sospensione del Certificato

ICMQ avrà la facoltà di sospendere il Certificato in tutti i casi in cui, a seguito delle visite di sorveglianza, risulti una situazione di non conformità grave alle prescrizioni dello Schema di certificazione di riferimento, da cui risultasse che il Sistema di controllo della produzione/lavorazione attuato non sia conforme ai requisiti prestabiliti.

Più in generale ICMQ potrà sospendere, per un determinato periodo di tempo, la validità del Certificato ICMQ nei seguenti casi esemplificativi:

- a) sospensione dell'attività produttiva/lavorativa del Cliente per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) mancata adozione da parte del Cliente nei tempi stabiliti delle azioni correttive necessarie ad eliminare le non conformità rilevate anche in occasione delle verifiche ispettive;
- c) inefficacia delle azioni correttive attuate dal Cliente in quanto tali da non garantire la conformità dei prodotti;
- d) mancato adeguamento da parte del Cliente nei tempi stabiliti del Sistema di controllo della produzione in seguito alle modifiche allo Schema di certificazione di riferimento;
- e) mancata comunicazione da parte del Cliente di modifiche apportate al proprio Sistema di controllo della produzione/lavorazione;
- f) mancata accettazione da parte del Cliente delle verifiche ispettive obbligatorie stabilite dalle presenti Condizioni Generali ed indicate come necessarie da ICMQ;
- g) rifiuto da parte del Cliente di accogliere gli Ispettori incaricati da ICMQ, i valutatori degli Enti di Accredimento e/o di Abilitazione e gli Osservatori senza valide motivazioni;
- h) irregolarità da parte del Cliente in merito all'utilizzo del Certificato ICMQ e/o del marchio di proprietà di ICMQ e degli enti di Accredimento;
- i) inadempimento da parte del Cliente di una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una fattura di ICMQ entro i termini stabiliti;
- j) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali.

ICMQ notificherà al Cliente la sospensione del Certificato ICMQ mediante lettera raccomandata A.R. con indicazione della durata di tale sospensione, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante il periodo di sospensione del Certificato, il Cliente non potrà fare uso di tale certificato sospeso. In caso di violazione di tale obbligo, il Certificato verrà revocato. In particolare, il Cliente dovrà informare i propri clienti (potenziali e attuali) ed i propri fornitori nel caso in cui il Certificato fosse determinante al fine di acquisire o di mantenere un contratto/fornitura.

Il Cliente può richiedere la sospensione del Certificato nel caso in cui intenda sospendere la produzione dei propri prodotti/servizi rientranti nello scopo della certificazione per qualsiasi motivo, e per un periodo di tempo significativo (oltre tre mesi), o trasferisca la/le unità produttive. In tal caso ICMQ ha la facoltà di concedere la sospensione del Certificato per il periodo di tempo concordato con il Cliente che però non potrà essere superiore ad 1 (un) anno.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la sospensione del Certificato ICMQ con qualsiasi mezzo.

Quando i motivi della sospensione del Certificato siano venuti meno, ICMQ comunicherà al Cliente l'avvenuta riattivazione dello stesso.

La durata della sospensione del Certificato ICMQ avrà decorrenza dal giorno in cui il Cliente riceve la comunicazione di sospensione. Nel periodo di sospensione permane l'obbligo da parte del Cliente di pagare la quota annuale di Mantenimento stabilita dal Tariffario.

Al termine del periodo di sospensione ICMQ ha facoltà di dare corso ad una verifica ispettiva supplementare, con costi a carico del Cliente, per assicurarsi che sussistano le condizioni per la riattivazione del Certificato. Se l'esito di tale verifica è positivo, il Certificato viene riattivato. In caso contrario, ICMQ può disporre la revoca della Certificato. In entrambi i casi, ICMQ notifica per iscritto l'esito della verifica al Cliente.

17 Revoca del Certificato e Rinuncia

17.1 Revoca del Certificato

ICMQ disporrà la revoca del Certificato nei casi più gravi di violazione delle presenti condizioni generali di contratto e/o dello Schema di certificazione di riferimento. In particolare, ICMQ revocherà il Certificato sopra citato nei seguenti casi esemplificativi:

- a) gravi non conformità del Sistema di controllo della produzione rilevate in fase di verifica ispettiva di sorveglianza e confermate con un parere formale espresso dal Comitato di Certificazione;
- b) perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione del Certificato, senza che il Cliente

- abbia attuato le azioni correttive nel periodo prestabilito;
- c) ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICMQ al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e segnalate;
 - d) sospensione volontaria dell'attività oggetto del Sistema di controllo della produzione per un periodo di tempo superiore a 6 mesi o trasferimento di un'unità produttiva alla quale si riferisce il Certificato, senza aver tempestivamente informato ICMQ;
 - e) interruzione definitiva o cessione delle attività coperte dal Sistema di controllo della produzione certificato;
 - f) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive;
 - g) qualora il Cliente dovesse essere assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale ed il curatore fallimentare (o commissario) non dichiarasse, in tempo utile per mantenere valido il Certificato, di subentrare in luogo del fallito;
 - h) cambiamento dello Schema di certificazione di riferimento senza accettazione da parte del Cliente;
 - i) condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrali) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti previsti dallo Schema di certificazione di riferimento;
 - j) irregolarità gravi in merito all'utilizzo del Certificato e/o uso illecito del marchio di proprietà di ICMQ;
 - k) Mancato rispetto delle condizioni economiche, di cui all'articolo 7.5 delle presenti condizioni generali di contratto, da parte del Cliente per oltre 30 (trenta) giorni dalla diffida inviata da ICMQ al Cliente stesso.

ICMQ notificherà al Cliente la revoca del Certificato mediante lettera raccomandata A.R.

Dopo aver ricevuto la notizia di tale revoca il Cliente avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale del/i Certificato/i entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento in cui venga anche dichiarato espressamente di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni del/i Certificato/i revocato/i;
- c) eliminare immediatamente ogni riferimento ai certificati revocati dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli e-mail), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- d) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori la notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato.

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver ottemperato agli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

A fronte di tale revoca ICMQ provvederà a:

- a) annullare il Certificato;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione e pubblicare tale revoca con qualsiasi mezzo;
- c) rifiutare l'istruzione di una nuova richiesta di certificazione da parte del Cliente prima che sia passato 1 (un) anno dalla data di revoca e ciò solo se il Cliente avrà effettivamente rimosso le cause che hanno determinato la revoca. Tale termine temporale potrà non essere applicato nel caso di revoca per mancato rispetto delle condizioni economiche.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la revoca del Certificato ICMQ con qualsiasi mezzo.

La revoca del Certificato non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o delle quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o di far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della revoca della certificazione.

17.2 Rinuncia al Certificato

Il Cliente potrà rinunciare al Certificato mediante invio di lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) quando non intenda più mantenere il Certificato, dandone formale disdetta a ICMQ con un preavviso minimo di sei mesi;
- b) in caso di cessazione dell'attività relativa ai prodotti e all'unità produttiva per i quali era stato ottenuto il Certificato;
- c) quando siano intervenute modifiche dello Schema di certificazione di riferimento ed il Cliente non sia in grado, o non intenda adeguarsi alle nuove specifiche;
- d) nel caso in cui non intenda accettare la variazione disposta da ICMQ in merito ai propri compensi e tale variazione sia eccedente il 10% (dieci per cento) di quanto convenuto nelle presenti Condizioni Generali.
- e) quando siano intervenute sostanziali modifiche societarie e/o cambiamenti di ragione sociale.

Nei casi alle lettere c) e d) di cui sopra, il Cliente dovrà comunicare per iscritto la rinuncia a ICMQ, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di tali variazioni. In ogni caso la rinuncia avrà efficacia a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte di ICMQ.

A seguito della rinuncia, il Cliente avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale del Certificato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento in cui venga dichiarato espressamente di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni dei certificati rinunciati;
- c) eliminare immediatamente ogni riferimento ai certificati rinunciati dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli e-mail), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- d) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori la notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato ICMQ.

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

Dopo tale rinuncia ICMQ provvederà immediatamente a:

- a) annullare il Certificato;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione e pubblicare tale rinuncia con qualsiasi mezzo.

La rinuncia al Certificato non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o di far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della rinuncia della certificazione.

Nei casi di rinuncia al Certificato di cui alle lettere a) e c), se il Cliente provvede a certificarsi presso un altro ente di certificazione prima di avere saldato ogni sua pendenza amministrativa con ICMQ a fronte di tale rinuncia, esso si obbliga a pagare a ICMQ anche una penale pari al compenso dovuto a quest'ultimo fino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza triennale del Contratto.

Nel caso in cui il Cliente rinunci al Certificato per variazione al Tariffario di cui sopra, nel periodo di preavviso vengono applicati i compensi del Tariffario antecedente alle variazioni.

18 Risoluzione del contratto

Il contratto di certificazione si risolve *ipso iure* nei seguenti casi:

- a) revoca del Certificato;
- b) rinuncia al Certificato;
- c) grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ.

19 Modifiche allo Schema di certificazione di riferimento e alle presenti Condizioni Generali di Contratto

Nel caso in cui ICMQ modifichi lo Schema di certificazione di riferimento oppure ICMQ ritenga necessario apportare modifiche alle presenti Condizioni Generali per qualsivoglia motivo, ICMQ comunicherà tempestivamente per iscritto al Cliente la data fissata per l'entrata in vigore di tali modifiche e la necessità di modificare il Sistema di controllo della produzione/lavorazione indicandone tempi e modalità e facendo presente l'eventuale necessità di un esame documentale straordinario e/o di una verifica ispettiva straordinaria, con costi a carico del Cliente. Il mancato adeguamento da parte del Cliente può essere causa di sospensione del Certificato. Il Cliente ha la facoltà di rinunciare al Certificato ai sensi dell'art. 17.2 delle presenti Condizioni Generali qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte.

20 Responsabilità civile

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

Il Cliente acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto di certificazione. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

21 Ricorsi

Il Cliente può presentare motivato ricorso contro le decisioni di ICMQ di cui all'art. 11.4 (rilascio del Certificato) esponendo, mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione di tale decisione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro tre mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere la propria decisione finale.

Qualora il ricorso risulti negativo, le eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico del Cliente.

22 Contestazioni e Reclami

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Cliente possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dal cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet www.icmq.org. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

23 Privacy

Ai sensi del Codice della Privacy (D.lg. 196/03), il Cliente autorizza sin d'ora ICMQ al trattamento dei propri dati personali, direttamente ed indirettamente attraverso terzi, in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con le presenti Condizioni Generali. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di ICMQ.

24 Copyright

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti (es.: Guide Applicative, Liste di Controllo, ecc.) forniti al Cliente. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto di certificazione stipulato con ICMQ. Non è consentito al Cliente fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, tali documenti senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ.

25 Controversie e Arbitrato

25.1 Arbitrato

Le parti intendono derogare dalla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte

dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

25.2 Autorità Giudiziaria


ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il Cliente, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.

Allegati:

- Tariffario in vigore per la certificazione del Sistema di Controllo della Produzione (Allegato n. 1);
- Domanda di Certificazione (Allegato n. 2).

Data, li _____

Firma ICMQ



Timbro e Firma rappresentante legale Cliente

(firmare in modo leggibile)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente gli articoli:

- n. 3 Allegati e norme tecniche di riferimento;
- n. 5 Durata del contratto;
- n. 6.5 Limiti Responsabilità;
- n. 7.5 Obbligo di pagamento del compenso;
- n. 11.3 Verifica iniziale del Sistema di Controllo della produzione/lavorazione;
- n. 11.6 Verifiche supplementari e/o straordinarie;
- n. 14 Uso del Certificato e del marchio ICMQ;
- n. 16 Sospensione del Certificato;
- n. 17.1 Revoca del Certificato;
- n. 17.2 Rinuncia al Certificato;
- n. 18 Risoluzione del contratto;
- n. 19 Modifiche allo Schema di certificazione di riferimento e alle presenti Condizioni Generali di Contratto;
- n. 20 Responsabilità civile;
- n. 21 Ricorsi;
- n. 24 Copyright;
- n. 25 Controversie e Arbitrato.

Timbro e Firma rappresentante legale Cliente

(firmare in modo leggibile)

FINE